



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – VIA

Consiglio di Stato, sez. II, 5 novembre 2025, n. 8613: nell'ambito del PAUR la fase di verifica della completezza documentale serve solo ad accertare la presenza degli elaborati progettuali e degli atti necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e dei lavori della conferenza di servizi, mentre ad essa resta estraneo il potere dell'autorità procedente di imporre modifiche sostanziali al progetto

La pronuncia del Consiglio di Stato interviene nella controversia insorta tra una società proponente la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed E-Distribuzione con riferimento all'onerosità di un preventivo per la connessione dell'impianto alla rete elettrica.

In prima battuta, la proponente aveva chiesto e ottenuto un preventivo (oneroso) per la realizzazione di un elettrodotto aereo: in sede di verifica di completezza documentale del relativo PAUR, però, la Regione aveva invitato a proporre soluzioni alternative, con particolare riferimento ad un eventuale interramento del cavidotto.

La proponente aveva, quindi, chiesto ed ottenuto un secondo preventivo, ma riteneva che esso dovesse essere gratuito perché la modifica era giustificata da *"imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo"* ai sensi del TICA (Testo Integrato Connessioni Attive, allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08).

La questione, quindi, riguardava la vincolatività o meno dell'*"invito"* a considerare l'ipotesi dell'interramento e la sua idoneità a far scattare l'obbligo di gratuità del preventivo sul progetto modificato.



Il Consiglio di Stato si sofferma sulla natura e la funzione della fase procedimentale nella quale era stato elaborato l'“invito”, cioè la fase di verifica della completezza documentale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del Dlgs 152/2006: in tale ambito l'autorità competente si preoccupa di verificare che siano presenti tutti gli elementi e i documenti che consentano lo svolgimento dell'istruttoria, chiedendo le eventuali necessarie integrazioni e chiarimenti, senza anticipare alcuna decisione, bensì solo eventualmente suggerendo la prospettazione di soluzioni progettuali alternative.

Proprio perché l'istruttoria non può svolgersi senza le integrazioni richieste, l'art. 27-bis comma 5 prevede l'archiviazione del procedimento in caso di mancato deposito delle integrazioni richieste nei termini di legge.

E' solo in fase decisoria, invece, che l'autorità competente “entra nel merito” ed ha il potere di imporre modifiche progettuali vere e proprie.

Così afferma il Giudice Amministrativo: *“Procedendo con ordine, è pacifico che le indicazioni dell'Area VIA siano maturate nel contesto del tavolo tecnico del 24 maggio 2022, convocato nell'ambito della fase di verifica della completezza documentale prevista dai commi 3 e 5 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Tale segmento procedimentale è finalizzato unicamente ad accertare la presenza degli elaborati progettuali e degli altri atti necessari ai fini dell'istruttoria e dei lavori della conferenza di servizi. In questa fase, l'amministrazione procedente può legittimamente richiedere integrazioni o chiarimenti documentali, ma non dispone del potere di imporre modifiche sostanziali al progetto, la cui valutazione appartiene, per espressa previsione normativa, alla fase decisoria di cui al comma 7 del medesimo articolo.12.1. Ne deriva che la vincolatività propria delle richieste formulate ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, è strumentale ad assicurare la completezza formale della documentazione, mentre resta estraneo a tale ambito qualsiasi potere di conformazione del progetto o delle sue soluzioni tecniche. Diversamente opinando – e, in particolare, ammettendo che una modifica progettuale possa essere richiesta sotto forma di integrazione documentale, avendo riguardo al “prodotto materiale” dell'attività e non alla sua effettiva sostanza – si finirebbe per attribuire surrettiziamente alla verifica documentale un'anticipata funzione decisoria, priva di riscontro nel dato normativo e tale da alterare l'equilibrio tra le diverse fasi del procedimento autorizzatorio.”*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Non è, quindi, vincolante – e non comporta la gratuità del secondo preventivo sulla connessione – l’*invito*, formulato in sede di verifica di completezza documentale, a proporre soluzioni alternative che prevedano l’interramento del cavidotto.

Esse sono, invece, *“considerazioni tecniche in ordine alla natura dei luoghi interessati, ai regimi vincolistici presenti e alle tecnologie adottate”*, finalizzate ad *“una migliore definizione dei contenuti della documentazione”* e a *“favorire la sinergia tra i partecipanti per il buon andamento dei lavori della conferenza”*, senza sottintendere la *“impossibilità di assentire la soluzione aerea”*, bensì rilevando *“la mera prospettazione di un iter approvativo più complesso e incerto, alla luce dei vincoli esistenti sull’area”*.

[Consulta la sentenza](#)